

Determina a contrarre per incarico di prestazione d'opera professionale.

Incarico di prestazione d'opera professionale ai sensi del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m., a favore di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "CENTRUM" o "Società") con sede in Bolzano via della Rena, 26, codice fiscale e partita I.V.A. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol

Premesso che:

- Pensplan Centrum S.p.A. è proprietaria di una partecipazione in PensPlan Invest SGR S.p.A. pari al 64,44% del capitale sociale;
- In data 30/07/2014 il socio di maggioranza Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, non considerando più strategico il mantenimento del controllo di PensPlan Invest SGR S.p.A. da parte della propria in house, ha richiesto alla Società di prevedere una riduzione notevole delle azioni possedute della suddetta SGR;
- Il socio di maggioranza ha indicato che tali azioni potrebbero rimanere entro il limite del 10% del totale;
- si rende necessario predisporre una valutazione economica della società PensPlan Invest SGR S.p.A. al 31 dicembre 2017 con conseguente emissione di una perizia di stima asseverata, al fine di procedere con la ricerca di potenziali investitori e consentire al socio di maggioranza CENTRUM di valutare la congruità di eventuali offerte di questi in riferimento alla dismissione del pacchetto azionario detenuto nel capitale della SGR controllata;
- dopo attenta valutazione non sono state riscontrate all'interno di CENTRUM competenze professionali specifiche per lo svolgimento dei compiti richiesti, trattandosi di attività di consulenza ad alto contenuto di professionalità e specializzazione;
- in considerazione delle esigenze societarie, come sopra descritte, nonché della sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dall'art. 39 quinquies, comma 1 lett. a) della L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m., si rivela legittimo il conferimento di un incarico per lo svolgimento della consulenza ad alto contenuto di professionalità;
- la selezione del consulente candidato è stata effettuata valutando l'esperienza maturata in relazione all'incarico da affidare;
- a seguito di tale valutazione, la Baker Tilly Revisa S.p.A. (di seguito anche Consulente) con sede in 40141 Bologna, via Siepelunga 59, P. IVA 01213510017, ha soddisfatto i requisiti richiesti dalla Società per l'espletamento dell'incarico da affidare;
- tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I Bis della L. P. Tn 19 luglio 1990, n. 23 e non sussistono le cause di incompatibilità riportate all'art. 39-nonies della L. P. Tn 19 luglio 1990, n. 23, così come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, già acquisita da CENTRUM;
- si ritiene opportuno che la predisposizione della valutazione debba essere redatta entro il 15 giugno 2018;
- detto incarico dovrà essere formalizzato attraverso lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante dello stesso (Allegato A), il quale comprende, tra l'altro, la clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c., la facoltà di recesso in capo alla Società

prevista dagli artt. 2227 e 2237 c.c., nonché l'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- lo schema di contratto contiene altresì ulteriori clausole di salvaguardia a favore della Società, tra cui, fra le altre, l'impegno a non divulgare notizie apprese nell'espletamento dell'incarico;
- per lo svolgimento delle attività il valore economico onnicomprensivo presunto sarà di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) + IVA. Tale importo deve intendersi al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio, il tutto in base alla normativa vigente;
- il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che sarà debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto;
- l'oggetto, le modalità ed i termini di espletamento dell'incarico, nonché le modalità di presentazione dell'offerta formativa, oltre a quanto esplicitato nella prima premessa, sono specificamente definiti nello schema contrattuale allegato al presente provvedimento;
- sono stati condotti accertamenti in ordine all'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dello stesso non è necessario redigere il DUVRI in quanto le prestazioni richieste non presentano tali rischi.

Si determina:

- di attribuire l'incarico per la valutazione economica della società Pensplan Invest SGR S.p.A. al 31 dicembre 2017 con conseguente emissione di una perizia di stima asseverata, alla società Baker Tilly Revisa S.p.A., con sede in 40141 Bologna, via Siepelunga 59, P. IVA 01213510017, nella persona del legale rappresentante Bruno Piazza;
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata conforme alla bozza di contratto di cui all'Allegato "Schema di contratto";
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto;

Bolzano, 17/04/2018

Laura Costa
Presidente Consiglio di Amministrazione
Pensplan centrum Spa

Allegati:

- Schema di contratto di consulenza.

CONTRATTO DI CONSULENZA SPECIALISTICA
ai sensi del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m.

Tra

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "CENTRUM" o "Società") con sede a Bolzano, via della Rena 26, C.F. e P. I.V.A. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, qui rappresentata da Laura Costa, la quale interviene nella sua qualità di rappresentante legale

e

Baker Tilly Revisa S.p.A., (di seguito anche Consulente) con sede a 40141 Bologna, via Siepelunga, C.F. e P. I.V.A. .01213510017, nella persona del proprio legale rappresentante Bruno Piazza,

congiuntamente

definite "Parti",

premessi che

- per la realizzazione dei compiti di cui al successivo art. 2 del presente contratto CENTRUM non può ricorrere a personale in servizio, trattandosi di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
- con riferimento ai medesimi compiti, la società Baker Tilly Revisa S.p.A risulta dotata di specifiche competenze professionali nonché di comprovata esperienza nel settore a livello nazionale, così come delineato dalla business experience della Consulente acquisita da CENTRUM;
- in capo al legale rappresentante della Consulente non risultano sussistenti cause di incompatibilità previste dall'art. 39-nonies della L. P. Tn n. 23/1990, così come attestato dalla apposita dichiarazione già acquisita da CENTRUM;
- per il medesimo periodo di efficacia del presente contratto, CENTRUM non ha conferito altri incarichi alla Consulente rispetto a quelli previsti dall'Art. 2 del presente contratto;
- la Consulente ha avanzato, per lo svolgimento della formazione di cui al successivo art. 2 una richiesta di corrispettivo massimo pari a complessivi Euro (.....) oltre ad eventuali spese, meglio specificata al successivo art. 3 del presente contratto, e ritenuta congrua da CENTRUM;
- relativamente ad incarichi di consulenza, il cui corrispettivo ammonti al valore sopra esposto, CENTRUM, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del T.A.A. n. 78 del 24.04.12 e della L.P. Tn n. 23/1990, ha facoltà di procedere a trattativa diretta con la Consulente per l'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e corretta gestione delle risorse;
- in tal senso, CENTRUM ha autorizzato l'affidamento dell'incarico a mezzo del provvedimento a contrarre d.d. protocollo, contenente tutti i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 39-octies della L.P. Tn n. 23/1990;
- alla luce di quanto sopra precisato, l'oggetto del presente contratto rientra nella fattispecie previste dal Capo I bis della Legge Provinciale Trento nr. 23 del 19 luglio 1990;

tutto ciò premesso

le Parti stipulano il seguente contratto di consulenza specialistica.

Art. 1

Le premesse sono parte integrante ed indispensabile del presente accordo.

Art. 2

Con il presente contratto, la Consulente si impegna a svolgere attività di assistenza e consulenza a favore di CENTRUM.

L'attività avrà ad oggetto la valutazione economica della società PensPlan Invest SGR S.p.A. al 31 dicembre 2017, con conseguente emissione di una perizia di stima asseverata da parte del partner e socio procuratore Martha Florian von Call, partner dell'ufficio di Bolzano della Consulente, entro 30 giorni lavorativi dall'affidamento dell'incarico.

Le suddette attività saranno programmate e concordate con il CENTRUM (Reparto Direzione Generale) per le vie brevi, con conferma anche successiva per e-mail.

Art. 3

Per lo svolgimento dell'attività descritta all'art. 2, le Parti prevedono un importo massimo di Euro (.....) IVA esclusa, da corrispondere alla presentazione della perizia di stima asseverata. Tale importo deve intendersi al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio (viaggio e alloggio solo se giustificabili in relazione al tipo di consulenza), il tutto in base alla normativa vigente.

Art. 4

Le prestazioni saranno rese, per conto della Baker Tilly Revisa S.p.A., dal referente incaricato dalla stessa ed individuato in Martha Florian von Call, partner e socio procuratore, partner dell'ufficio di Bolzano della Consulente.

Nel caso di eventuali temporanee assenze/indisponibilità di Martha Florian von Call allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto, sarà selezionato da Baker Tilly Revisa S.p.A., e comunicato alla Società, il nominativo di un altro referente, tra i collaboratori di sua fiducia, al quale rivolgersi per tutto quanto necessitato.

Art. 5

L'attività di cui all'art. 2 deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di affidamento dell'incarico, fatta salva la facoltà di recesso, espressamente riconosciuta a CENTRUM, che potrà essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta inviata con raccomandata a.r. o PEC. In tal caso, il compenso della Baker Tilly Revisa S.p.A., verrà determinato dalla Società esclusivamente in base all'attività effettivamente svolta dalla Consulente fino alla data in cui le è giunta comunicazione di recesso. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli Artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Art. 6

Nel caso in cui la Consulente adempia alle obbligazioni di cui al precedente art. 2 oltre il termine previsto ai sensi dell'art. 5, essa dovrà a CENTRUM, per ogni giorno di ritardo, la somma di Euro a titolo di penale. Nel caso in cui la Consulente accumuli un ritardo nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 di 100 giorni, ovvero venga meno ad una o più delle altre obbligazioni da essa assunte con il presente contratto, la Consulente dovrà a CENTRUM, a titolo di penale per inadempimento, la somma di Euro

Al verificarsi delle ipotesi suddette, CENTRUM avrà diritto a scalare gli importi definiti a titolo di penale dal corrispettivo dovuto alla Consulente ai sensi dell'art. 3.

E' fatta espressamente salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore procurato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento.

Art. 7

I dati personali forniti, rispettivamente, dal CENTRUM e dalla Consulente saranno necessariamente oggetto di reciproco trattamento, anche con procedure informatizzate e strumenti telematici, da parte del personale a ciò incaricato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, nonché per l'esecuzione di eventuali connessi adempimenti normativi ed amministrativi, secondo le modalità a ciò necessarie. I dati non verranno divulgati a terzi e saranno gestiti nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi alle altre Parti (ai recapiti indicati nel presente contratto) per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla privacy (art. 7 d.lgs. n. 196/2003).

Le Parti esplicitamente dichiarano riservati -impegnandosi a non divulgarli a soggetti terzi- gli elementi essenziali del presente accordo, ivi compreso il trattamento economico della Consulente, fatti salvi gli obblighi che la normativa relativa alle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni dovesse imporre a CENTRUM.

Documenti, lettere, informazioni, relazioni e pareri forniti nell'ambito dell'attività formativa oggetto del presente contratto sono rilasciati ai fini del presente lavoro e sono resi disponibili a condizione che ogni Parte si impegni a non divulgare a terzi per scopi estranei al presente lavoro, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 8

Il pagamento del corrispettivo previsto per la Consulente verrà eseguito da CENTRUM dietro emissione della corrispondente fattura e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. La Consulente può emettere la fattura immediatamente dopo la presentazione della perizia di

stima asseverata di cui all'art. 2, inviandola tramite propria PEC all'indirizzo fatture.pensplancentrum@pec.it.

Art. 9

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Consulente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 10

Tutte le eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere effettuate e provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno validamente effettuate in forma scritta e consegnate direttamente a mano o inviate per lettera raccomandata a.r. o per telefax o per PEC alla Parte interessata.

Art. 11

Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Art. 12

La Consulente dichiara di aver preso atto e di conoscere il contenuto del "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice di comportamento" adottati, pubblicati sul sito internet della Società, e si impegna ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci, subappaltatori e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento pienamente conforme.

Art. 13

Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bolzano.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalla parti.

Laura Costa
Presidente
Pensplan Centrum S.p.A.

Bruno Piazza,
Legale Rappresentante
Baker Tilly Revisa S.p.A.